COMUNE DI RESANA

STATUTO

Delibera n. 5 del 18/2/2003.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

Statuto

- 1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune di Resana nell'ambito dei principi dettati dall'ordinamento degli Enti Locali.
- 2. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità Resanese.

- Art. 2 -

Territorio e Sede Comunale

- 1. Il Comune di Resana comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 2. Il territorio si estende per una superficie di Kmq. 24,97, confinante con i Comuni di Castelfranco Veneto - Vedelago – Piombino Dese – Loreggia e comprende le frazioni di:
- a) Resana capoluogo nella quale è istituita la sede del Comune e degli Organi istituzionali;
- b) Castelminio;
- c) San Marco.
- 3. La modifica della denominazione delle frazioni o il trasferimento della Sede Comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

- Art. 3 -

Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. - I simboli ufficiali del Comune sono:

- a) lo stemma;
- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.
- 2. Lo stemma, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1960 è costituito dalla rappresentazione: in argento, a due spade manicate d'oro, poste in croce di S. Andrea con le punte rivole in basso, caricate da un castello di rosso, torricellato da un pezzo centrale, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo. Ornamenti esteriori da Comune.
- 3. Il gonfalone, approvato con il predetto Decreto è costituito da: drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI RESANA. Le parti di metallo ed i cordoni argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
- 4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed incorona la dicitura: COMUNE DI RESANA Provincia di Treviso.
- 5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
- 6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.
- 7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

- Art. 4 -

Onorificenze

- 1. Il Consiglio Comunale può istituire apposite onorificenze.
- 2. L'onorificenza è assegnata dal Sindaco a persone che si sono particolarmente distinte per il loro operato, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed accogliendo, eventualmente, proposte e suggerimenti del Consiglio Comunale e dei cittadini.

- Art. 5 -

Albo Pretorio

- 1. La Giunta Comunale individua nella sede municipale un apposito spazio, di facile accessibilità, da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
- 2. Anche nell'ambito delle frazioni vengono individuati spazi appositi da destinare alla

pubblicazione di atti e avvisi di interesse generale della Comunità.

.

- Art. 6 -

Funzioni e finalità

- 1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali secondo il principio di sussidiarietà. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
- 2. Rappresenta la Comunità Resanese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
- 3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali ed ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna.
- 4. Riconosce la famiglia come comunità fondamentale della vita civile.
- 5. Favorisce la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato all'Amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
- 6. Assicura l'informazione sulla propria attività nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste nel regolamento.
- 7. Favorisce l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle strutture dell'Ente con le modalità stabilite dal regolamento.
- 8. Considera la pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli e opera per promuovere la cultura di pace e del rispetto dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione.
- 9. Assume ogni altra iniziativa nell'interesse della propria comunità anche estendendo i propri interventi al fuori della circoscrizione territoriale.
- 10. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e e delle loro formazioni sociali.

- Art. 7 -

Programmazione e collaborazione

1. - Il Comune assume la programmazione come metodo della propria azione e indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarla; definisce i propri

obiettivi mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia; promuove e favorisce la collaborazione con altri Comuni, enti pubblici e soggetti privati per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati e per la realizzazione di iniziative in campo economico e sociale.

- Art. 8 -

Servizi Sociali

- 1. Il Comune ispira la propria azione ai principi di eguaglianza e solidarietà dettati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione favorendo, in particolare, il diritto al lavoro.
- 2. Si impegna a favorire iniziative idonee a sviluppare l'integrazione nella comunità locale dei soggetti provenienti da altri Paesi e garantire loro l'utilizzo dei servizi.
- 3. Concorre alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e tutela attiva della persona in grado di affrontare le situazioni di disagio sociale e personale.
- 4. Favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso privilegiato ai servizi sociali alle organizzazioni operanti in tale settore.
- 5. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita ed alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della maternità e della prima infanzia, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

- Art. 9 -

Patrimonio culturale

- 1. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, culturale della Comunità locale.
- 2. Promuove e attua a tal fine iniziative idonee a valorizzare le specificità culturali e della tradizione locale.
- 3. La Biblioteca comunale è la struttura fondamentale di riferimento per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi di cui al presente articolo.

- Art. 10 -

Assetto ed utilizzo del territorio

- 1. Il Comune promuove ed attua un assetto organico del territorio nel quadro della pianificazione generale della Regione, della Provincia e degli strumenti di livello comunale.
- 2. Promuove la tutela e la salvaguardia dell'ambiente indirizzando, in modo

preminente, la propria attività alla eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico, nonché di ogni altra forma di inquinamento suscettibile di causare danno ambientale o danno alla salute dei cittadini.

3. - Tutela, previo censimento e classificazione, tutti quei beni pubblici o di proprietà privata, che per il loro intrinseco valore storico, artistico, culturale e ambientale costituiscono testimonianza della storia, delle tradizioni e del costume della Comunità Resanese.

- Art. 11 -

Sviluppo Economico

1. - Il Comune favorisce lo sviluppo armonico ed integrato dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria predisponendo strumenti normativi e pianificatori adeguati; promuove la razionalizzazione ed il coordinamento del sistema di distribuzione commerciale anche ai fini della tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo promuovendo iniziative idonee; favorisce le iniziative produttive che impiegano metodi e processi tecnici finalizzati alla difesa ambientale o che investono parte degli utili aziendali in studi e ricerche nel settore dell'ecologia e dei risparmi energetici.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I GLI ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 -

Organi

- 1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
- 2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita altresì le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- 4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 5. Il Comune provvede ad assicurare gli Amministratori comunali contro i rischi consequenti all'espletamento del mandato.
- 6. Il Sindaco, nonché gli assessori ed i consiglieri possono far parte del Consiglio di Amministraizone di aziende speciali, consorzi, società partecipate

dal Comune nonché di enti, istituzioni o fondazioni in rappresentanza del Comune.

- Art. 13 -

Deliberazioni degli Organi collegiali

- 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone nel caso venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici e servizi. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3. Il Segretario Comunale non può partecipare alle sedute qualora si trovi in situazione di potenziale conflitto di interessi. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente;
- 4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

- Art. 14 -

Doveri degli amministratori comunali

- 1. Il comportamento degli amministratori comunali nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le proprie funzioni e competenze e quelle dei responsabili dei servizi comunali.
- 2. Gli Amministratori Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali ad esempio i piani urbanistici od i regolamenti, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado.
- 3. I componenti la Giunta comunale aventi competenza funzionale nelle materie di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare, nel territorio comunale, attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 15 -

Elezione, composizione e durata

- 1. Le norme relative all'elezione, alla composizione, alla durata, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Sono considerati urgenti ed improrogabili tutti i provvedimenti che il Consiglio dichiara tali all'atto dell'adozione.
- 3. Il Consiglio comunale rimane altresì in carica fino all'elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni nei limiti temporali stabiliti dalle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

- Art. 16 -

Funzioni

1. - Il Consiglio comunale:

- a) Rappresenta l'intera comunità;
- b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
- c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione:
- d) ha autonomia organizzativa e funzionale disciplinata da apposito regolamento;
- e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
- f) svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
- g) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- h) ispira la propria azione al principio della solidarietà;
- i) esercita l'autonomia finanziaria ed impositiva nonché la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
- I) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti quando ciò sia ad esso espressamente demandato dalla legge o dagli ordinamenti degli stessi enti, aziende od istituzioni. Tali indirizzi devono essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
- m) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle Commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti.

Prima seduta del Consiglio

- 1. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi scritti da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta che comunque dovrà tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 2. La prima seduta del Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco ed è riservata:
 - a) alla convalida degli eletti;
 - b) al giuramento del Sindaco;
 - c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e della nomina dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice Sindaco:
 - d) alla eventuale trattazione di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 3. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 4. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.
- 5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

- Art. 18 -

Sessioni e Convocazione

- Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e di urgenza.
- 2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- 3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno ventiquattro ore ed il Consiglio Comunale, in tal caso, può differire ogni deliberazione al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei presenti.

- Art. 19 -

Presidenza delle sedute consiliari

1. - Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore anziano.

- Art. 20 -

Linee programmatiche dell'azione di governo

- 1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il documento, sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori, viene depositato presso l'ufficio di Segreteria almeno venti giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai Capigruppo consiliari a cura del Segretario comunale.
- 2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nelle definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale. Il documento programmatico, eventualmente integrato sulla base di quanto proposto dai Consiglieri, viene approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio per la discussione, senza essere oggetto di votazione.
- 3. Con cadenza almeno annuale, entro il trenta settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche senza essere oggetto di votazione.

- Art. 21 -

Funzionamento del Consiglio Comunale

- 1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 2. Il Regolamento, tra l'altro, disciplina le modalità per la convocazione del Consiglio nonché per la presentazione e discussione delle proposte, stabilisce inoltre il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute e determina ogni altro aspetto organizzativo e gestionale che interessa anche il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

I Consiglieri Comunali

- 1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge;
- 2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato;
- 3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione;
- 4. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune:
- 5. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.

- Art. 23 -

Doveri dei Consiglieri comunali

- 1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
- 2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari ordinarie o straordinarie consecutive, sono dichiarati decaduti.
- 3. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma, il Sindaco, d'ufficio o su istanza di qualsiasi consigliere o di qualsiasi elettore del Comune, avvia entro 15 giorni dalla richiesta la procedura per la decadenza. A tal fine, rivolge invito al Consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta, nei trenta giorni successivi, all'esame del Consiglio Comunale, il quale, ove non accolga le giustificazioni prodotte o nel caso di inerzia del Consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
- 4. La deliberazione con la quale viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza, deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Alla discussione e votazione può partecipare il Consigliere della cui decadenza si deve deliberare.
- 5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi determinati dalla legge.
- 6. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Diritti dei Consiglieri comunali

- 1. I Consiglieri comunali:
- a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
- b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
- c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
- d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
- e) hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;
- f) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle commissioni, nonché a richiedere la trasformazione dello stesso in indennità di funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
- 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma precedente è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
- 4. In caso di sentenza definitiva di condanna, il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali

- 1.- Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di prestazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
- 2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardino la metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari e il Sindaco dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
- 3. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
- 4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dal precedente art. 23. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
- 5. Alla surroga del Consigliere deceduto provvede il Consiglio comunale nella sua prima riunione.

- Art. 26 -

Consigliere anziano

- 1. Il Consigliere anziano è colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dal numero di voti di lista aumentato dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.
- 2. In ogni caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al primo comma.

- Art. 27 -

Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

- 1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare e designano un capogruppo. Qualora una lista, alle elezioni, abbia ottenuto l'elezione di un solo Consigliere comunale, a quest'ultimo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il Capogruppo.
- 3. I nominativi dei Capigruppo consiliari devono essere comunicati, per iscritto, al Segretario comunale immediatamente dopo la designazione degli stessi.
- 4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati come segue:
 - a) per la lista di maggioranza nel consigliere Comunale non componente la Giunta Comunale che abbia riportato la più alta cifra individuale;
 - b) per le altre liste, nel candidato Sindaco non eletto.
- 5. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO III - COMMISSIONI

- Art. 28 -

Commissioni consiliari

- 1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- 2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
- 3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

- Art. 29 -

Commissioni di indagine

- 1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
- 2. Il regolamento stabilisce la composizione delle Commissioni di cui al precedente comma secondo criteri di rappresentanza proporzionale, determina i poteri alle stesse attribuiti ed assegna gli strumenti per operare fissando altresì i termini per la conclusione dei lavori.

- Art. 30 -

Commissioni comunali

- 1. Oltre alle commissioni di cui ai precedenti articoli 28 e 29, possono essere nominate commissioni comunali, composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali, con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
- 2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni e le norme relative alla nomina ed al funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.
- 3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta ne facciano richiesta.

CAPO IV - GIUNTA COMUNALE

- Art. 31 -

La Giunta comunale

- 1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.
- 2. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
- 3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

- Art. 32 -

Composizione e presidenza

- 1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco, che la presiede ed è composta dal Sindaco stesso e da un numero variabile di assessori, da un minimo di quattro ad un massimo di sei, compreso il vice-sindaco. La composizione numerica é stabilita dal Sindaco con il provvedimento di nomina degli assessori. Entra in funzione dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità.
- 2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale. L'assessore

esterno partecipa ai lavori del Consiglio comunale senza concorrere a formare il numero legale per la validità delle adunanze e senza diritto di voto, ma con la facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di sua competenza. L'assessore esterno non può svolgere la funzione di Vice Sindaco o di assessore anziano.

3. - In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.

- Art. 33 -

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

- 1. Le cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
- 2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
- 3. Al Sindaco ed agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
- 4. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

- Art. 34 -

Anzianità degli Assessori

- 1. L'anzianità degli Assessori si desume dal contesto del provvedimento con il quale il Sindaco nomina la Giunta.
- 2. All'Assessore anziano spetta la sostituzione del Sindaco nel caso di assenza od impedimento temporaneo dello stesso e del Vice Sindaco.

- Art. 35 -

Durata in carica

- 1. Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco, la Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta comunale o all'elezione del nuovo Sindaco.
- 2. La Giunta rimane altresì in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

- Art. 36 -

Mozione di sfiducia

- 1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. al protocollo comunale.
- 4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al precedente comma, il Segretario Comunale informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e nomina di un Commissario.

- Art. 37 -

Cessazione di singoli Assessori

- 1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) rimozione.
- 2. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco.
- 3. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti, rimossi o revocati provvede il Sindaco che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale. I nuovi assessori entrano in carica dopo l'accettazione della nomina.

- Art. 38 -

Ruolo e Competenze

- 1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e servizi. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, la Giunta Comunale:
 - a) approva il progetto di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

- b) approva il P.E.G. e le sue variazioni determinando gli obiettivi di gestione ed i criteri di verifica ed affidando il raggiungimento degli obiettivi stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi comunali;
- c) delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge ed i prelievi dal fondo di riserva da comunicare al Consiglio;
- d) determina, con riferimento agli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, le indennità di funzione da corrispondersi al Sindaco ed agli Assessori, tenuto conto di quanto stabilito dalla legge;
- e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- f) approva la programmazione delle assunzioni ed adotta i provvedimenti relativi al trasferimento od al comando del personale presso altri enti;
- g) esprime il parere in ordine alla revoca del Segretario comunale, nonché in ordine alla nomina e/o revoca del Direttore generale;
- h) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche qualora non comportino varianti urbanistiche e siano compresi od abbiano a riferimento atti fondamentali adottati dal Consiglio comunale quali, ad esempio, la programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici;
- i) delibera in materia di toponomastica;
- I) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- m) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- n) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni riguardanti beni mobili e la costituzione di servitù attive e passive di qualsiasi genere e specie;
- o) approva la concessione di contributi nel caso non sia possibile ricondurre la fattispecie concreta a criteri generali già definiti da norme di legge o regolamentari;
- p) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- q) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali tra gli organi gestionali del Comune qualora ciò non sia disciplinato da apposite norme regolamentari;
- r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale ove nominato;
- s) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- t) determina i criteri e gli indirizzi per il conferimento degli incarichi professionali e per la nomina delle commissioni di gara, nonché delle commissioni di concorso per le assunzioni di personale, qualora le relative procedure non siano disciplinate da apposite norme di legge o regolamento;
- u) conferisce il patrocinio del Comune a manifestazioni ed iniziative di particolare interesse o rilevanza culturale e sociale per la civica comunità.

- Art. 39 -

Funzionamento della Giunta

1. - Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma la principio della collegialità.

- 2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico e la collegiale responsabilità delle decisioni.
- 3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
- 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta i funzionari del Comune, cittadini od autorità al fine di acquisire elementi di valutazione sugli argomenti in discussione.

CAPO V - SINDACO

- Art. 40 -

II Sindaco

- 1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e, pertanto, esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 2. Il Sindaco esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
- 3. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
- 4. Gli atti del Sindaco non diversamente nominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di "decreti".

- Art. 41 -

Attribuzioni di amministrazione

- 1. Il Sindaco:
- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- c) nomina i componenti la Giunta comunale, scegliendo fra di loro il Vice-Sindaco ed ha il potere di revocarli, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
- d) provvede entro quarantacinque giorni all'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e sentiti i capigruppo, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- e) revoca, con provvedimento motivato, i rappresentanti di cui alla lett. d);

- f) nomina il Segretario comunale scegliendolo fra gli iscritti nell'apposito albo e può revocarlo, previa deliberazione di Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
- g) nomina, previa delibera della Giunta, il direttore generale e può conferire al Segretario le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui detta nomina non abbia avuto luogo;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- I) stipula in rappresentanza del Comune le convenzioni riguardanti l'assunzione di obblighi fra soggetti pubblici e sottoscrive gli accordi di programma;
- m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta comunale;
- o) adotta le ordinanze nelle materie in cui la legge gli assegna la competenza esclusiva.

- Art. 42 -

Attribuzioni di vigilanza

- 1. Il Sindaco:
- a) aquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, tramite il Segretario comunale o il Direttore Generale, se nominato, indagini e

verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) può disporre l'acquisizione di atti documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le

istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresenti legali degli

stessi:

d) impartisce direttive al servizio di Polizia municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività

stessa.

- Art. 43 -

Attribuzioni di organizzazione

- 1. Il Sindaco:
 - a) convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio comunale;
 - b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale;

- c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari ed assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute:
- e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
- f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile in quanto di competenza consiliare.

- Art. 44 -

Deleghe ed incarichi

- 1. Il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
- 2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- 3. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
- 4. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
- 5. Non è consentita la mera delega di firma.

- Art. 45 -

Attribuzioni per le funzioni statali

- 1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge.
- 2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale del Governo.

- Art. 46 -

Funzioni sostitutive

- 1. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione od impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
- 2. Il vicesindaco sostituisce altresì il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso.
- 3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del vicesindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

TITOLO III

ASSETTO ORGANIZZATIVO

- Art. 47 -

Principi e criteri direttivi

- 1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili dei servizi.
- 3. I Responsabili dei servizi comunali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

- Art. 48-

Segretario comunale

- 1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
- 2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.
- 4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del

- Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- d) presiede, di norma, su incarico del Sindaco le commissioni concorsuali per la copertura delle posizioni di vertice degli organi burocratici;
- e) indice e presiede la conferenza dei responsabili di servizio, qualora non sia nominato il direttore generale, ai fini dell'esame dei problemi organizzativi del Comune e della funzionalità degli uffici e servizi;
- f) riceve le designazioni dei Capigruppo e le richieste di trasmissione al Comitato di controllo delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale soggette a controllo eventuale ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- Art. 49 -

Convenzione di segreteria

- 1. Il Comune, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465 può stipulare con uno o più comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia, una convenzione per l'ufficio di segreteria.
- 2. La scelta di gestione sovracomunale del servizio e la creazione di sedi di segreteria convenzionate può essere contenuta anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni.
- 3. Nella convenzione in particolare devono essere stabilite:
 - a) le modalità di espletamento del servizio;
 - b) il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario;
 - c) la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario;
 - d) la durata della convenzione:
 - e) la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie.

- Art. 50 -

Direttore generale

- 1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni, assommate, raggiungano almeno i quindicimila abitanti. La convenzione deve indicare i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere nonché la disciplina dei rapporti tra il Direttore Generale ed il Segretario nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
- 2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

- 3. Il Direttore generale svolge le funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
- 4. Qualora il Direttore generale non sia nominato, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può conferire al Segretario comunale le funzioni di direttore generale.

- Art. 51 -

Vice Segretario Comunale

- 1. Nell'ordinamento degli uffici e servizi e nella relativa dotazione organica può essere previsto il Vice Segretario.
- 2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
- 3. La qualifica di Vice Segretario è attribuita al funzionario direttivo, in possesso di laurea, di norma preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale ed affari generali.

- Art. 52 -

Responsabili dei Servizi

- 1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione dei settori o delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
- 2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, la gestione ottimale delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

- Art. 53 -

Incarichi esterni

- 1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2. Il Regolamento può altresì prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di

collaborazione esterna devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

- Art. 54 -

Controllo e valutazione

- 1. Il Sindaco e la Giunta comunale verificano i risultati conseguiti dal Segretario comunale e dal Direttore generale, ove nominato, e dai singoli Responsabili dei servizi comunali nella gestione, anche in relazione alle risorse utilizzate, ai fini, ai programmi e agli obiettivi definiti.
- 2. Il Sindaco e la Giunta, nell'esercizio delle loro funzioni, istituiscono e si avvalgono di servizi di controllo interno e/o di nuclei di valutazione esterni.
- 3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 55 -

Servizi pubblici

- 1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
- 2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una informazione completa.
- 3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
- 4. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
- 5. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
- 6. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

- Art. 56 -

Gestione in economia

- 1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
- 2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

- Art. 57 -

Concessione a terzi

- 1. Qualora sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
- 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata anche mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti in grado di offrire il medesimo servizio.

- Art. 58 -

Azienda speciale

- 1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
- 2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
- 3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
- 4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. Non possono essere eletti alle cariche predette i revisori dei conti, i dipendenti del Comune o di altre

aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Parimenti, dello stesso consiglio di amministrazione non possono far parte contemporaneamente, componenti legati fra di loro da vincoli di parentela fino al 4° grado".

- 5. Il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco, inoltre, procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
- 6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
- 7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio del bilancio di previsione attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
- 9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
- 10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

- Art. 59 -

Istituzione

- 1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
- 3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi quarto e quinto del precedente articolo 58.
- 4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
- 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

- 6. Il Consiglio comunale:
 - a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
 - d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
 - e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
- 8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

- Art. 60 -

Società di capitali

- 1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- 2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
- 3. Nelle società di cui al comma primo la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
- 4. Il Comune inoltre, per la gestione di servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
- 5. Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Principi di cooperazione

- 1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
- 2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

- Art. 62 -

Convenzioni

- 1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri enti per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.
- 2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
- 4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
- 5. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli estesi enti che partecipano all'accordo ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi.

- Art. 63 -

Consorzi

- 1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni, può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia nonché di altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, approvando a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli

- enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del Consorzio.
- 2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
- 3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al Consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
 - b) il Consiglio d'amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;
 - c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo Statuto.
- 4. Il Consorzio assume carattere poli-funzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

- Art. 64 -

Accordi di programma

- 1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
- 2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
- 3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
- 5. Nel caso l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte

del Consiglio comunale.

6. - Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

- Art. 65 -

Unione dei Comuni

1. - In previsione di una fusione con uno o più Comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni e per le finalità previste dalla legge, può costituire l'unione di Comuni.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 66 -

Organismi e forme associative di partecipazione

- 1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
- 2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici sociali e di tutela dell'ambiente.
- 3. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

- Art. 67 -

Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato

- 1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato:
 - a) acquisendo pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - b) consentendo l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi, anche mediante corsie preferenziali;
 - c) attuando forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in Commissioni comunali;
 - d) dando la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili

- alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa:
- e) motivando le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate.
- 2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
- 3. Il Comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme previste dall'apposito.
- 4. Il Comune favorisce il ruolo svolto dall'associazione Pro Loco come strumento per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell'attività turistica e delle tipicità locali.
- 5. Il Comune può istituire, quale momento unitario dell'espressione delle associazioni, la "Consulta delle associazioni". La costituzione, il funzionamento e le modalità delle consultazioni sono previste dal regolamento.
- 6. Il Comune, inoltre, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi di importanti categorie, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca di particolari scelte di politica economica e sociale. Analogamente riconosce e dà accesso alle associazioni con preminenti finalità sociali di tutela delle categorie di cittadini più deboli.

- Art. 68 -

Albo Comunale delle associazioni e del volontariato

- 1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
- 2. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma terzo.
- 3. Per l'iscrizione all'albo le associazione devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione Comunale la documentazione da essa richiesta;
 - b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
 - c) avere almeno dieci soci:
 - d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

CAPO II - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

- Art. 69 -

Istanze, petizioni, interrogazioni

- 1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco per iscritto istanze e petizioni e proposte intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2. Il Sindaco risponde entro trenta giorni alle predette istanze, petizioni e proposte.

- Art. 70 -

Diritto di iniziativa

- 1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del Consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione, corredato da una relazione.
- 2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti alle liste elettorali riferito alle frazioni o alle frazioni interessate.
- 4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine:
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi Organi istituzionali.
- 5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
- 6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

- Art. 71 -

Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa

1. - Un'apposita Commissione consiliare speciale, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di novanta giorni dall'assegnazione del progetto stesso.

- 2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dal deposito della relazione della commissione.
- 3. Scaduto il termine di cui al secondo comma, la proposta è iscritta di diritto, a cura del Sindaco, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

- Art. 72 -

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1. Il Comune di Resana, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità, può promuovere la costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi residenti.
- 2. Il Consiglio dei ragazzi ha carattere propositivo e consultivo e delibera in ordine alle seguenti materie:
 - a) problematiche giovanili e rapporti con l'associazionismo;
 - b) sport, tempo libero, cultura e spettacolo;
 - c) pubblica istruzione;
 - d) problematiche ambientali.
- 3. Apposito regolamento disciplina le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi.

CAPO III – PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

- Art. 73 -

Referendum

- 1. Sono consentiti referendum, consultivi propositivi ed abrogativi su materie di esclusiva competenza comunale.
- 2. Sono escluse dal referendum:
 - a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
 - b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il

Comune:

c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo

nell'ultimo quinquennio;

- d) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni i piani regolatori generali e le loro
 - modificazioni, nonchè gli strumenti urbanistici attuativi;
- e) le designazioni e le nomine di rappresentanti;
- f) lo statuto comunale;

- g) il regolamento del Consiglio comunale;
- h) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- i) i regolamenti sulle entrate e sui tributi locali;
- I) i progetti di opere pubbliche.
- 3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
 - a) dal Consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b) dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

- Art. 74 -

Effetti del referendum

- 1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede, con atto formale, in merito all'oggetto della stessa.
- 3. L'esito referendario non può impegnare direttamente l'amministrazione comunale, la quale ha comunque il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico-finanziarie in ordine alla eventuale adozione e revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione comunale.

- Art. 75 -

Disciplina del referendum

1. - Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite da apposito regolamento.

- Art. 76 -

Consultazione su atti fondamentali

1. - Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi il Sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria ovvero in indagini statistiche.

CAPO IV - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

- Art. 77 -

Pubblicità degli atti

- 1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- 2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute, a disposizione dei cittadini, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

- Art. 78 -

Diritto di accesso e di informazione

- 1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
- 2. Il regolamento inoltre:
 - a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e servizi;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e

delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che

comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in

possesso l'Amministrazione comunale;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle

strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività

dell'Amministrazione Comunale.

- 3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
- 4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

5. - Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, il Sindaco individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

- Art. 79 -

Azione popolare

- 1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2. La Giunta comunale, in base all'ordinanza del giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VII

DIFENSORE CIVICO

- Art. 80 -

Istituzione

- 1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Al Difensore civico, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
- 3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione del Difensore civico in convenzione con altri comuni e/o con la Provincia o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni. In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, la durata in carica, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.

- Art. 81 -

Attribuzioni

1. - Spetta al Difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli, anche non residenti nel Comune, od associati o di propria iniziativa, qualora accerti od abbia

notizia di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, il regolare svolgimento delle pratiche dei cittadini stessi presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti. Esercita inoltre il controllo sulle deliberazioni comunali nonché le funzioni in materia di accesso ai documenti amministrativi nei modi previsti dalla legge.

- 2. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore civico.
- 3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
- 4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

- Art. 82 -

Nomina

- 1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a scrutinio segreto.
- 2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridica ed amministrativa.
- 3. Non possono ricoprire la carica di Difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - b) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
 - c) gli amministratori di ente od azienda dipendente dal Comune;
 - d) i ministri di culto.

- Art. 83 -

Durata in carica, decadenza e revoca

- 1. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.
- 2. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
- 3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.

4. - Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

- Art. 84 -

Mezzi e prerogative

- 1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- 2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- 4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- 5. Acquisite tutte le informazioni utili:
- a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
- b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;
- c) segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
- 6. Qualora l'atto non recepisca i suggerimenti del Difensore civico, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare la sua decisione.
- 7. Qualora inoltre il Difensore civico ravvisi delle irregolarità o dei vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione.
- 8. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

- Art. 85 -

Rapporti con gli organi comunali

- 1. Il Difensore civico presenta al Sindaco, entro il mese di giugno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella sua prima riunione.
- 3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il

Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al Consiglio comunale.

- Art. 86 -

Indennità di funzione

1. - Al Difensore civico viene corrisposta una indennità di carica fissata dal Consiglio comunale.

TITOLO VIII

PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 87 -

Demanio e patrimonio

1. - Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

- Art. 88 -

Ordinamento finanziario e contabile

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico finanziaria sono disciplinati dalla legge.
- 2. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla disciplina statale con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche ed in conformità ai principi generali di organizzazione stabiliti dal presente statuto.

- Art. 89 -

Controllo di gestione

- 1. Il Regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo della gestione.
- 2. Il Controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e di eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. - Il controllo di gestione attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

TITOLO IX

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I - REGOLAMENTI

- Art. 90 -

Ambito di applicazione e procedimento di formazione

- 1. Il Comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
- 2. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto.
- 3. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, fatta salva diversa disposizione di legge.
- 4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 91 -

Revisione dello statuto

- 1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 6, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- 2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

- Art. 92 -

Entrata in vigore

- 1. Lo statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
- 3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
- 4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto il Consiglio comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti ed aggiornano quelli esistenti.
- 5. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo Statuto.